

RISOLUZIONE N. 15/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 16 aprile 2026

OGGETTO: Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'importo dovuto ai sensi dell'articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84

L'articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, ha sostituito il comma 4-ter dell'articolo 167 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificando la disciplina dell'opzione prevista per le imprese estere controllate (CFC).

In particolare, l'attuale formulazione dell'articolo 167, comma 4-ter, del TUIR stabilisce che *“La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio. [...]”*.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 106520/2026 del 31 marzo 2026 prevede, al punto 6.6, che l'importo, di cui al citato articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, è versato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi.

Con la risoluzione n. 64/E del 18 dicembre 2024 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi della formulazione previgente dell'articolo 167, comma 4-ter, del TUIR.

Nel medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, si fa rinvio ad un'apposita risoluzione dell'Agenzia delle entrate per la ridenominazione dei codici tributo già istituiti per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui alla formulazione previgente dell'articolo 167, comma 4-ter, del TUIR.

Tanto premesso, per consentire il versamento di cui al novellato comma 4-ter dell'articolo 167 del TUIR, tramite modello F24, si ridenominano i seguenti codici tributo, istituiti con la citata risoluzione n. 64/E del 2024:

- **“4077” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC - Acconto I rata”;**
- **“4078” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC - Acconto II rata o acconto in unica soluzione”;**
- **“4079” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC - Saldo”;**
- **“4080” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRES con riferimento alle CFC - Acconto I rata”;**
- **“4081” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRES con riferimento alle CFC - Acconto II rata o acconto in unica soluzione”;**
- **“4082” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRES con riferimento alle CFC - Saldo”.**

Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E del 2024.

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*
Firmato digitalmente